

milare al reddito di impresa tutte le donazioni non erogate dal commissario delegato, che le imprese venete colpite dagli eventi alluvionali di inizio novembre 2010 hanno ricevuto e riceveranno. (3-01390)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

BERNARDO e CICCIOIOLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la disciplina in materia di detrazione IRPEF delle spese di ristrutturazione edilizia, introdotta nell'ordinamento tributario dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998), è stata costantemente prorogata negli anni successivi;

la detraibilità, inizialmente prevista solo in favore degli interventi effettuati dai proprietari degli immobili, è stata successivamente estesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, prevedendosi in tal caso che la detrazione possa essere fruita dal successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari;

da ultimo, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha prorogato tale disciplina fino al 2012;

in tale contesto, l'articolo 1, comma 387, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nel prorogare, per l'anno fiscale 2007, la detraibilità delle medesime spese di ristrutturazione, fa tuttavia riferimento alle sole spese sostenute dai proprietari e non anche a quelle sostenute dalle imprese, di cui al predetto articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001;

l'esclusione, con riferimento al solo anno fiscale 2007, della detraibilità delle spese di ristrutturazione sostenute da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, determinerebbe una differenziazione nel regime tributario applicabile a fattispecie che il legislatore ha invece regolato unitariamente negli anni precedenti e successivi, la quale risulterebbe priva di una giustificazione logica, penalizzando i contribuenti che hanno acquistato una casa ristrutturata nel corso del 2007 —:

se le spese per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia effettuati nel corso del 2007 da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, siano effettivamente indetraibili ai fini IRPEF, e se ritenga in tal caso opportuno adottare iniziative volte ad eliminare tale disparità di trattamento.

(5-04025)

FUGATTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso le banche, con l'obiettivo di aiutare le imprese in un momento storico di grave crisi economico-finanziaria;

l'accordo, in particolare, prevedeva: la sospensione per 12 mesi, ovvero per 6 mesi, del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* rispettivamente « immobiliare » ovvero « mobiliare »; l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili; il contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanzia-

ALLEGATO 1

5-04025 Bernardo e Ciccioli: Detraibilità delle spese per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia effettuati nel corso del 2007 da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame gli Onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulla mancata proroga, per il solo anno d'imposta 2007, della disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per l'acquisto di immobili ristrutturati.

Detta norma ha esteso l'applicazione della detrazione d'imposta del 36 per cento – prevista originariamente dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuate sulle unità residenziali – anche all'acquisto di unità abitative ubicate in fabbricati ristrutturati da imprese e cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. In tal caso, l'assegnatario o l'acquirente possono beneficiare della detrazione del 36 per cento su un importo pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

La detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati è stata prorogata di anno in anno così da includere nel proprio ambito applicativo gli interventi eseguiti fino al dicembre 2006, per immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007.

La misura agevolativa, però, non è stata prorogata dalla legge 27 dicembre 2006,

n. 296 (finanziaria per il 2007), pertanto la stessa non trova applicazione per gli immobili ristrutturati nel 2007.

Successivamente l'articolo 1, comma 17, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013, non ricomprendendo, quindi, gli interventi eseguiti nell'anno 2007.

Tale scelta normativa, attuata dal legislatore « *pro tempore* », preclude la possibilità di estendere in via interpretativa l'agevolazione di cui trattasi agli immobili ristrutturati nel 2007.

Gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, peraltro, in diverse occasioni (si ricorda in proposito la Guida edita dall'Agenzia delle entrate nel 2010 « Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie » consultabile sul sito www.agenziaentrate.it) hanno già evidenziato che il beneficio è stato reintrodotta a partire dall'anno 2008, con ciò sottolineando che non vi è continuità con il precedente periodo d'imposta.

Per quanto attiene gli effetti finanziari in termini di cassa per il Bilancio dello

Stato, derivanti da un'eventuale accoglimento della richiesta degli interroganti, considerando come primo anno utile per la dichiarazione delle spese in oggetto il 2011, il Dipartimento delle Finanze ha comunicato i seguenti dati:

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
IRPEF	0	-15,5	-8,9	-8,9

Milioni di euro.